



CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING

1. Premessa

Il Codice di Comportamento di IRCE S.p.A. disciplina, con effetto cogente, gli obblighi informativi inerenti operazioni su strumenti finanziari della società stessa, effettuate dalle “Persone Rilevanti” che, in virtù dell’incarico ricoperto nella società o nelle sue principali controllate, hanno accesso ad informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati. Il Codice di Comportamento è istituito in attuazione dell’art. 2.6.3 del Regolamento della Borsa Italiana S.p.A..

2. “Persone Rilevanti”

Sono considerate “Persone Rilevanti” e quindi soggette agli obblighi di comunicazione previsti dal presente Codice:

- A. gli Amministratori;
- B. i Sindaci Effettivi;
- C. i Direttori Generali;
- D. il Direttore Amministrazione Finanza;
- E. i Direttori Commerciali.

3. Obblighi Informativi delle “Persone Rilevanti”

Le “Persone Rilevanti” devono comunicare alla Società, nei termini e con i modi di seguito precisati, le operazioni, compiute per conto proprio e a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto:

- a) strumenti finanziari quotati emessi da IRCE S.p.A., escluse le obbligazioni non convertibili;
- b) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti finanziari quotati emessi da IRCE S.p.A.;
- c) strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli



strumenti finanziari quotati emessi da IRCE S.p.A., anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti.

4. Estensione e limiti dell'obbligo di segnalazione

Ai fini della determinazione dell'obbligo di segnalazione:

- a) si tiene conto delle operazioni compiute da ciascuna delle "Persone Rilevanti", dal coniuge non legalmente separato della stessa, dai suoi figli minori, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate;
- b) non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui la persona rilevante o gli altri soggetti di cui alla lettera a) assumano la posizione del prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
- c) non si tiene conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui alla lettera a);
- d) non si tiene conto delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni.
- e) la segnalazione diventa obbligatoria ogni volta che il valore cumulato delle operazioni compiute in un trimestre da una delle "Persone Rilevanti", tenendo conto di quanto previsto al punto a) di quest'articolo, raggiunge o supera la soglia di Euro 50.000,00 per dichiarante. Per il calcolo del valore cumulato si sommano le operazioni effettuate sui diversi strumenti finanziari emessi da IRCE S.p.A. o dagli stessi derivati. Per gli strumenti finanziari derivati, i covered warrant e i warrant, quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti, il calcolo del valore cumulato dovrà far riferimento al valore nozionale, calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

5. Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni e modi per l'adempimento

L' Ufficio Informativa Societaria è preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle operazioni comunicate dalle "Persone Rilevanti".



Ciascuna delle “Persone Rilevanti” dovrà fornire le informazioni per iscritto, usando lo schema indicato nelle Istruzioni al Regolamento della Borsa Italiana S.p.A., allegato al presente Codice.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate all’Ufficio Informativa Societaria, con preavviso telefonico, utilizzando alternativamente:

- a. posta elettronica
- b. fax.

Gli indirizzi di posta elettronica ed in numeri di fax, che dovranno essere usati per le comunicazioni, così come le loro variazioni, saranno comunicati da IRCE S.P.A alle “Persone Rilevanti”.

6. Termini previsti per le comunicazioni

Ciascuna delle “Persone Rilevanti” deve effettuare la comunicazione all’Ufficio Informativa Societaria entro i termini previsti in quest’articolo:

- a) ogni volta che, in un singolo trimestre, l’ammontare cumulato delle operazioni di una delle “Persone Rilevanti”, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4 lettera a), raggiunga o superi il valore di Euro 50.000,00 la comunicazione ad IRCE S.p.A. deve essere effettuata entro il quinto giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno del trimestre solare;
- b) ogni volta che, nel corso di un singolo trimestre, l’ammontare cumulato delle operazioni di una delle “Persone Rilevanti”, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4 lettera a), raggiunga o superi il valore di Euro 250.000,00 la comunicazione ad IRCE S.p.A. deve essere effettuata senza indugio e comunque entro due giorni lavorativi dalla data dell’operazione con la quale tale limite è raggiunto. La stessa persona dovrà inoltre segnalare ogni altra operazione che compirà nel corso del medesimo trimestre nello stesso giorno in cui tale operazione sarà effettuata.

7. Obblighi di IRCE S.p.A.

La società, ricevute le dichiarazioni delle “Persone Rilevanti”, ha l’obbligo, ex art. IA.2.13.1 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A., di renderle note al mercato, in particolare:



- a) nei casi in cui, un singolo dichiarante abbia compiuto operazioni per un ammontare cumulato superiore o uguale a Euro 50.000,00 durante il trimestre, IRCE S.p.A. comunicherà le operazioni entro il decimo giorno di borsa aperto successivo all'ultimo giorno del trimestre solare;
- b) nei casi in cui le operazioni di un singolo dichiarante superino l'ammontare cumulato di Euro 250.000,00 IRCE S.p.A. comunicherà le operazioni senza indugio e comunque entro un giorno dal ricevimento della dichiarazione della "Persona Rilevante".

8. Entrata in vigore

Il presente Codice, approvato dal Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. in data 14 novembre 2002, entrerà in vigore il 1 gennaio 2003 (data di attivazione delle procedure previste dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.).

I periodi trimestrali di riferimento coincideranno con i trimestri solari, a partire dal trimestre 1/1/2003-31/3/2003.

9. Inosservanza delle regole di comportamento

Le presenti regole sono vincolanti per i destinatari.

La violazione delle norme del presente Codice può costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e può comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. La violazione delle norme del presente Codice può costituire altresì inadempimento alle obbligazioni contenute nei contratti stipulati con i collaboratori esterni e può comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti o essere causa della risoluzione dei contratti.

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la gravità e l'entità della violazione, può anche disporre la comunicazione al mercato attraverso un comunicato stampa.

Qualora alla violazione di tali norme si associno atti che abbiano comportato danni alla Società o al mercato, l'inadempimento può comportare, nei casi più gravi, la revoca per giusta causa dalle cariche sociali ricoperte dall'autore.